

**MUTUO CHIROGRAFARIO AD IMPRESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - FINPROGEX**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)  
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063  
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00  
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros"  
("Convenzione per i bonifici in euro")  
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari  
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR.  
Sito internet [www.bpls.it](http://www.bpls.it), indirizzo e-mail [info@bpls.it](mailto:info@bpls.it)  
Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

**CHE COS'E' IL " MUTUO CHIROGRAFARIO AD IMPRESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - FINPROGEX**

E' un finanziamento bancario a medio e lungo termine destinato esclusivamente a far fronte al fabbisogno finanziario connessi all'attività caratteristica di società di capitali, fabbisogno destinati, direttamente o indirettamente, a realizzare progetti o attività connessi all'internazionalizzazione dell'azienda .

| <b>Caratteristiche specifiche del "Mutuo Chirografario Imprese per l'internazionalizzazione - FINPROGEX"</b> |   |
|--|---|
| <b>A chi è rivolto</b>   | A società di capitali classificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della normativa comunitaria, che destinano una percentuale pari ad almeno il 10% del fatturato all'esportazione e realizzano progetti di internazionalizzazione, impegnandosi comunque a mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché una parte sostanziale dell'attività produttiva. |
| <b>Cosa fare per attivarlo</b>   | Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.   |
| <b>Altri aspetti importanti</b>  | Ricorrendo le circostanze suddette, SACE SPA - Servizi Assicurativi del Commercio Estero - può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo massimo pari al 70% del capitale prestato.   |
| <b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b>   | Filiali della Banca   |

## I TIPI DI MUTUO - principali rischi generici e specifici

### **Mutuo a tasso variabile**

Il tasso di interesse varia, a scadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

### **Mutuo con garanzia pubblica**

Lo Stato, tramite propri Enti e società, tra cui SACE, a prescindere dal tipo di tasso variabile a cui è concesso il prestito bancario, può concedere la propria garanzia se i finanziamenti sono rivolti a determinate finalità (investimenti che perseguono obiettivi di interesse pubblico generale) e se l'Imprenditore ha pre-determinati requisiti.

In questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso variabile, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO  
 CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO VARIABILE**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  
 8,329% (\*)**

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e costi per eventuali garanzie pubbliche o di organismi mutualistici..

(\*)TAEG calcolato sulla base di euro 5.000.000,00, tenendo conto delle condizioni di tasso, durata e spese massime applicabili.

|              | VOCI                                  | COSTI  |
|--------------|---------------------------------------|--|
|              | Importo                               | Minimo euro 150.000,00 e massimo euro 5.000.000,00   |
|              | Durata                                | Mesi 36, 60 o 96, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento massimo di 3 mesi   |
| <b>TASSI</b> | Tasso di interesse nominale annuo     | Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread.  |
|              | Parametro di indicizzazione           | <b>Euribor 3 mesi:</b> media mese precedente, arrotondata allo 0,005 superiore   |
|              | Spread                                | massimo <b>6,50 punti</b> percentuali in più del parametro di indicizzazione   |
|              | Tasso di interesse di preammortamento | Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread   |
|              | Tasso di mora                         | Maggiorazione di <b>3,000</b> punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.                     |
|              | Tasso minimo                          | Pari al <b>30% in meno</b> , arrotondato al decimale superiore, del tasso nominale annuo dell'ammortamento al momento della stipula del contratto. |

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

|                              | VOCI   | COSTI   |   |
|------------------------------|--|---|---|
| <b>SPESE</b>                 | <b>Spese per la stipula del contratto</b>                              | Istruttoria   | 0,30% (minimo € 200 massimo € 10.000,00) sull'ammontare del mutuo                                 |
|                              |  | Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (preventiva all'accordo sulla data di stipula)                          | € 0,00  |
|                              |  | Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (successiva all'accordo sulla data di stipula)                          | € 0,00  |
|                              |  | Consegna dello schema di contratto privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. | € 0,00  |
|                              | <b>Spese per la gestione del rapporto</b>                              | Gestione pratica  | € 0,00  |
|                              |  | Incasso rata  | € 0,00  |
|                              |  | Invio comunicazioni (in forma cartacea)   | € 1,33 Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (annuale ed all'estinzione del rapporto) |
|                              |  |   | € 0,75 spese per invio quietanza  |
|                              |  |   | € 5,00 cadauno sollecito di pagamento   |
|                              |  | Accollo   | € 300,00  |
|                              |  | Sospensione pagamento rate  | € 0,00  |
|                              |  | Altre spese   | € 25,00 Certificazione competenze   |
|                              | 1,50% del debito residuo, minimo € 300,00                              |   |   |
|                              | Rinegoziazione del tasso   |   |   |
|                              | Compenso omnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale. | € 110,00<br>Modifica durata ammortamento/preammortamento<br>€ 50,00 Spese per rinuncia mutuo  |   |
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b> | Tipo piano di ammortamento   | Piano di ammortamento francese  |   |
|                              | Tipologia di rata  | Rata costante   |   |
|                              | Periodicità delle rate   | trimestrale con scadenza fissa al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12 di ogni anno   |   |

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE**

| Parametro media mese prec.        | Ottobre 2011 | Novembre 2011 | Dicembre 2011 | Gennaio 2012 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Euribor (365) 3 m.l. / arr. 0,005 | 1,560        | 1,595         | 1,520         | 1,460        |

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata trimestrale per € 5.000.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 7,960                        | 5                               | € 267.776,95  | € 275.732,94  | € 259.961,15   |
| 7,960                        | 8                               | € 173.935,30  | € 183.786,80  | € 164.404,12   |

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bpls.it](http://www.bpls.it)

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo l'impresa deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

**Imposta sostitutiva** 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine

#### TEMPI DI EROGAZIONE

- **Richiesta di garanzia a Sace** Entro 90 giorni dalla richiesta alla Banca
- **Durata dell'istruttoria** 40 giorni, compatibilmente con i tempi legati alla raccolta ed al controllo della documentazione necessaria all'inoltro a SACE della richiesta di intervento ed alla ricezione della relativa garanzia
- **Disponibilità dell'importo** La stipula del mutuo deve avvenire entro 50 giorni di calendario dal rilascio della garanzia Sace. Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.

## ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

### Estinzione anticipata

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche". Non sarà dovuta alcuna commissione qualora la parte finanziata sia rappresentata da una ditta individuale e il finanziamento sia finalizzato all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di un immobile.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini n. 76 - Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

### L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

### Conciliazione

L'impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

### Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il contratto di mutuo qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti ipotesi (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;
- fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca, che in ogni caso necessiterà del consenso di SACE per procedere al rilascio della predetta autorizzazione;
- richiesta di ammissione, da parte propria e/o di terzi, a procedure concorsuali, ivi comprese l'amministrazione controllata e quella straordinaria, o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori;
- esistenza di eventi, ancorché comunicati ai sensi dell'art. 7.2 del contratto, che secondo il ragionevole giudizio della Banca, ovvero di SACE, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria dell'impresa quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, ecc.;
- inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;
- decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile all'impresa dichiarato da un qualsiasi finanziatore/i (ivi inclusa la Banca) rispetto a qualsiasi contratto di finanziamento stipulato dall'impresa con tale/i finanziatore/i;
- inadempimento di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della Lettera di Manleva e Garanzia; e
- non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa a SACE ai sensi dell'articolo 1 della Lettera di Manleva e Garanzia;
- richiesta motivata di SACE, avanzata alla Banca, a fronte di inadempimenti al presente Contratto di Finanziamento, o ad altre obbligazioni finanziarie assunte nei confronti di altri finanziatori.

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il contratto di mutuo al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- mancato o ritardato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di pagare, in tutto o in parte, quanto dovuto alla Banca, con le modalità e nei termini previsti dal contratto di mutuo (con l'unica eccezione che la mancanza o il ritardo dipendano da scioperi nel sistema bancario tali da impedire alla stessa di adempiere le proprie obbligazioni);  
- mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali;  
- non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa;  
- non veridicità delle dichiarazioni, dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il mutuo o nel corso del medesimo;  
La decadenza dal beneficio del termine ovvero la risoluzione del contratto di mutuo verranno comunicate all'impresa per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto:

- (i) nel caso di decadenza, al momento in cui l'impresa avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza, ovvero
- (ii) nel caso di risoluzione, al quindicesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione o dalla restituzione della stessa al mittente per compiuta giacenza senza che l'impresa abbia posto rimedio all'inadempimento.

Verificandosi la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo, l'impresa dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto stesso, ivi compresi gli eventuali interessi di mora maturati e maturandi ai sensi del precedente articolo 4, entro 2 (due) giorni lavorativi bancari.

In caso di risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento, sull'importo complessivamente dovuto matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

## LEGENDA

|  |   |
|--|---|
| <b>Accollo</b>   | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.   |
| <b>Ammortamento</b>  | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.   |
| <b>Commissione per estinzione anticipata</b>                 | È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.<br>L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.   |
| <b>Commissione Upfront</b>                                   | Eventuale costo attualizzato della garanzia SACE sostenuto dall'impresa in unica soluzione all'erogazione del mutuo   |
| <b>Elaborazione di conteggi</b>                              | Spese per l'elaborazione di conteggi richiesti dalla parte mutuataria a vario titolo (ad esempio, per il ricalcolo dell'importo della rata in caso di variazione del tasso o in caso di variazione della durata).   |
| <b>FINPROGEX S.A.C.E.</b>                                    | Prodotto di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, società per azione con Sede Legale in Piazza Poli 37/42 - 00187 Roma.  |
| <b>Garanzia Sace</b>   | Ciascun mutuo sarà assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dalla Sace, per un importo massimo pari al 70% di quanto dovuto per capitale e interessi.   |
| <b>Imposta sostitutiva</b>                                   | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata   |
| <b>Istruttoria</b>   | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.   |
| <b>Mutuo chirografario</b>                                   | La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore ( chirografo ) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche  |
| <b>Parametro di indicizzazione (mutui a tasso variabile)</b> | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse variabile.   |
| <b>Parametro "Euribor"</b>                                   | Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,005 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente quello di applicazione. |
| <b>Piano di ammortamento</b>                                 | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.  |
| <b>Piano di ammortamento "francese"</b>                      | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.  |
| <b>Preammortamento</b>                                       | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi  |
| <b>Quota capitale</b>  | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.  |
| <b>Quota interessi</b>                                       | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.   |
| <b>Rata</b>  | Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente.<br>La rata è composta da:<br>- una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato);<br>- una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).  |
| <b>Rata Costante</b>   | La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.   |
| <b>Rimborso in un'unica soluzione</b>                        | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite da soli interessi.  |
| <b>Sollecito di pagamento rata</b>                           | Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.  |
| <b>Spread</b>  | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.  |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>                  | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'imposta sostitutiva è ricompresa nel calcolo del TAEG.<br>Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.                   |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b>                 | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.  |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>                     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.   |
| <b>Tasso di mora</b>   | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b> | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo del 25% cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali (semprechè la differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio non sia superiore a otto punti percentuali) e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| <b>Tasso fisso</b>                          | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.  |
| <b>Tasso indicizzato</b>                    | Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.   |
| <b>Tasso minimo</b>                         | Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento del parametro di indicizzazione applicato.   |
| <b>S.A.C.E.</b>                             | SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, società per azione con Sede Legale in Piazza Poli 37/42 - 00187 Roma.   |